



COMUNE DI FORMICOLA

Città per la Pace

Provincia di Caserta

**REGOLAMENTO
PER LA RIPARTIZIONE INCENTIVI**

(di cui all'art. 93, c. 7-ter del d.lgs. 12 aprile 2006, n.163)

Allegato alla Deliberazione n. 11 del Consiglio Comunale del 16 aprile 2015

INDICE

Art.1	OBIETTIVI E FINALITA'
Art.2	CAMPO DI APPLICAZIONE
Art.3	COSTITUZIONE E ACCANTONAMENTO DELL'INCENTIVO
Art.4	CONFERIMENTO DEGLI INCARICHI
Art.5	RIPARTIZIONE DELL'INCENTIVO
Art.6	INCARICHI INTERI O PARZIALI
Art.7	TERMINI PER LE PRESTAZIONI
Art.8	PENALITA' PER ERRORI OD OMISSIONI PROGETTUALI
Art.9	PAGAMENTO DEL COMPENSO
Art.10	PROPRIETÀ DEI PROGETTI
Art.11	ORARIO DI LAVORO E SPESE ACCESSORIE
Art.12	DISPOSIZIONI TRANSITORIE E FINALI

Articolo 1
OBIETTIVI E FINALITA'

1. Il presente regolamento, emanato ai sensi dell'art. 93 c. 7-bis del D.Lgs. 12 aprile 2006 n. 163 e successive modifiche ed integrazioni - di seguito denominato «*codice*» -, definisce i criteri e le modalità di ripartizione dei compensi incentivanti nei casi di redazione di progetti di opere o di lavori a cura del personale interno all'Ente.
2. In caso di appalti misti, l'incentivo è corrisposto per la redazione della progettazione relativa alla componente lavori e per il corrispondente importo degli stessi.
3. L'attribuzione dell'incentivo è finalizzata alla valorizzazione delle professionalità interne e all'incremento della produttività ed è corrisposto tenendo conto delle responsabilità connesse alle specifiche prestazioni svolte.

Articolo 2
CAMPO DI APPLICAZIONE

1. Le risorse finanziarie di cui all'art. 93 c. 7-bis del codice sono costituite dalla percentuale dell'importo posto a base di gara dell'opera o del lavoro come meglio indicato nei successivi commi.
2. Gli incentivi di cui al comma 1 sono riconosciuti per le attività relative alla progettazione di opere e lavori pubblici (intesi come attività di costruzione, demolizione, recupero, ristrutturazione, restauro di opere), alle eventuali redazioni di perizie di variante e suppletive, nei casi previsti dal codice, alla redazione del piano della sicurezza, alla direzione dei lavori, al collaudo, svolte da personale dipendente dell'Amministrazione.
3. Gli incentivi di cui al comma 1 sono riconosciuti contestualmente all'approvazione del progetto esecutivo.
4. Restano escluse dall'attribuzione dell'incentivo, ai sensi dell'art. 93 c.7-ter, le attività di manutenzione ordinaria.

Articolo 3
COSTITUZIONE E ACCANTONAMENTO DELL'INCENTIVO

1. A valere sugli stanziamenti del bilancio della Stazione Appaltante previsti per la realizzazione della singola opera o lavoro viene destinato un fondo per la progettazione e l'innovazione non superiore al 2% dell'importo netto posto a base di gara.
2. L'80% per cento delle risorse finanziarie del fondo per la progettazione e l'innovazione è ripartito, per ciascun opera o lavoro, con le modalità e i criteri definiti in sede di contrattazione integrativa del personale ed adottati nel presente regolamento, tra il responsabile del procedimento e gli incaricati della redazione dei vari livelli di progettazione, del piano di sicurezza, della direzione dei lavori, del collaudo, nonché tra i loro collaboratori.

3. Il restante 20% delle risorse finanziarie del fondo per la progettazione e l'innovazione è destinato all'acquisto da parte dell'ente di beni, strumentazioni e tecnologie funzionali a progetti di innovazione, di implementazione delle banche dati per il controllo e il miglioramento della capacità di spesa per centri di costo, nonché all'ammodernamento e all'accrescimento dell'efficienza dell'ente e dei servizi ai cittadini.
4. L'importo dell'incentivo, comprensivo anche degli oneri previdenziali ed assistenziali a carico dell'amministrazione, è calcolato sull'importo posto a base di gara al netto dell'I.V.A. e non è soggetto ad alcuna rettifica qualora in sede di appalto si verificano dei ribassi.
5. Le somme occorrenti per la corresponsione dell'incentivo sono previste nell'ambito delle somme a disposizione all'interno del quadro economico del relativo progetto.

Articolo 4

CONFERIMENTO DEGLI INCARICHI

1. Gli affidamenti delle attività di cui all'articolo 2 sono effettuati con provvedimento del Funzionario Responsabile del Settore competente, garantendo, laddove possibile, un'opportuna rotazione.
2. Lo stesso Responsabile del Settore può, con proprio provvedimento motivato, modificare o revocare l'incarico in ogni momento. Con il medesimo provvedimento di modifica o revoca, e in correlazione al lavoro eseguito nonché alla causa della modifica o della revoca, è stabilita l'attribuzione dell'incentivo a fronte delle attività che il soggetto incaricato abbia svolto nel frattempo. Lo stesso Responsabile del Settore verifica il rispetto e l'applicazione delle disposizioni del presente regolamento nonché il raggiungimento degli obiettivi fissati.
3. L'atto di conferimento dell'incarico deve riportare il nominativo dei dipendenti incaricati del collaudo tecnico-amministrativo o dell'incaricato del certificato di regolare esecuzione nonché, su indicazione del responsabile del procedimento, l'elenco nominativo del personale interno incaricato della progettazione e della direzione lavori e di quello che partecipa e/o concorre a dette attività, indicando i compiti assegnati a ciascuno.
4. Per le opere e i lavori pubblici, data la composizione del personale tecnico in organico all'U.T.C. ordinariamente in via esemplificativa e non esaustiva le funzioni di responsabile del procedimento, di responsabile dei lavori, di coordinatore per la sicurezza in fase di esecuzione e di direttore dei lavori sono svolte dal responsabile dell'U.T.C., che assume le funzioni di responsabile del procedimento e di responsabile dei lavori anche per tutti gli incarichi di progettazione e pianificazione affidati all'esterno.
5. Le funzioni di progettista, coordinatore per la sicurezza in fase di progettazione sono svolte, di regola, dall'istruttore dell'U.T.C..

6. Con specifici e motivati atti di indirizzo, e/o con atti di programmazione e con provvedimenti di incarico interno, possono essere attribuite diversamente le suddette funzioni e fissati i termini per la redazione dei progetti di opere-lavori o di atti di pianificazione.
7. Partecipano alla ripartizione dell'incentivo:
 - a) il responsabile del procedimento;
 - b) il tecnico o i tecnici che, in qualità di progettisti titolari formali dell'incarico, in possesso dei requisiti di cui agli artt. 90, comma 4, e 253 comma 16 del Codice, assumono la responsabilità professionale del progetto sottoscrivendo i relativi elaborati;
 - c) il coordinatore per la sicurezza in fase di progettazione;
 - d) gli incaricati dell'ufficio della direzione lavori ed il coordinatore per la sicurezza in fase di esecuzione;
 - e) il personale incaricato delle operazioni di collaudo tecnico-amministrativo o della certificazione di regolare esecuzione;
 - f) i collaboratori tecnici che, pur non sottoscrivendo il progetto o il piano di sicurezza, redigono su disposizione dei tecnici incaricati elaborati di tipo descrittivo facenti parte del progetto (disegni, capitolati, computi metrici, relazioni) e che, sottoscrivendoli, assumono la responsabilità dell'esattezza delle rilevazioni, misurazioni, dati grafici, dati economici, contenuti tecnici, contenuti giuridici nell'ambito delle competenze del proprio profilo professionale;
 - g) l'ulteriore personale diverso da quello tecnico incaricato, che, pur non sottoscrivendo il progetto, partecipa direttamente, mediante contributo intellettuale e materiale all'attività del responsabile del procedimento, alla redazione del progetto, del piano di sicurezza, alla direzione dei lavori e alla loro contabilizzazione, previa asseverazione del Responsabile del Settore ovvero dello stesso responsabile del procedimento.
8. Il personale incaricato della progettazione e quello che partecipa nelle varie fasi potranno svolgere l'incarico anche in orario straordinario; tuttavia le ore eccedenti l'orario ordinario saranno retribuite, nella misura e alle condizioni previste dal CCNL, solo se preventivamente autorizzate dal Responsabile del Settore e secondo le modalità vigenti, nei limiti della quota stabilita contrattualmente, ovvero nei limiti stabiliti a qualsiasi titolo con altra disposizione da parte dell'ente.
9. Il responsabile del settore, nell'esclusivo interesse dell'Ente, può svolgere tutte le attività e le funzioni inerenti la progettazione e l'esecuzione di opere e lavori, tra loro compatibili e nell'ambito della propria competenza professionale.

Articolo 5

RIPARTIZIONE DELL'INCENTIVO

1. La ripartizione dell'incentivo è operata con provvedimento del Responsabile del Settore competente, sulla base delle percentuali massime stabilite nei commi

successivi e tenuto conto delle responsabilità personali, del carico di lavoro dei soggetti aventi diritto, nonché della complessità e dell'entità dell'opera e della natura delle attività, secondo quanto precisato dal precedente articolo 4.

2. In relazione all'entità e alla complessità dell'opera o lavoro da realizzare, la percentuale di cui al comma 1 viene fissata come segue:

- opera o lavoro di importo inferiore alla soglia comunitaria: 1,4% (pari al 70% del 2%).

- opera o lavoro di importo superiore alla soglia comunitaria: 1,5% (pari al 75% del 2%).

Nel caso in cui le attività di progettazione vengano espletate internamente alla struttura, mediante l'attività del personale dipendente, il fondo è attribuito secondo la seguente ripartizione:

a) 15% al Responsabile del procedimento;

b) 5 % Responsabile dei lavori;

c) 35% al Progettista (10% per il preliminare - 15% per il definitivo - 10% per l'esecutivo);

d) 5 % al Coordinatore per la sicurezza in fase di progettazione;

e) 5 % al Coordinatore per la sicurezza in fase di esecuzione;

f) 20 % al Direttore dei Lavori;

g) 5 % al Collaudatore;

h) 10% ai Collaboratori tecnici ed amministrativi che possano partecipare con le suddette figure.

OPPURE

Nel caso in cui le attività di progettazione vengano espletate esternamente alla struttura, mediante personale incaricato:

a) il Responsabile del procedimento: 40%;

b) il Responsabile dei lavori: 25%;

c) tecnico o i tecnici che in qualità di progettisti titolari formali dell'incarico ed in possesso dei requisiti previsti dal codice assumono la responsabilità professionale del progetto sottoscrivendo i relativi elaborati, il coordinatore per la sicurezza in fase di progettazione, i collaboratori tecnici che, pur non sottoscrivendo il progetto o il piano di sicurezza, redigono su disposizione dei tecnici incaricati elaborati di tipo descrittivo facenti parte del progetto (disegni, capitolati, computi metrici, relazioni) e che, sottoscrivendoli, assumono la responsabilità dell'esattezza delle rilevazioni, misurazioni, dati grafici, dati economici, contenuti tecnici, contenuti giuridici nell'ambito delle competenze del proprio profilo professionale: 5%;

c) gli incaricati dell'ufficio della direzione lavori, il coordinatore per la sicurezza in fase di esecuzione: 5%;

d) il personale incaricato delle operazioni di collaudo tecnico-amministrativo o della certificazione di regolare esecuzione: 5%;

e) l'ulteriore personale diverso da quello tecnico incaricato, che, pur non sottoscrivendo il progetto, partecipano mediante contributo intellettuale e materiale all'attività del responsabile del procedimento, nonché alla redazione del progetto, del piano di sicurezza, alla direzione dei lavori e alla loro contabilizzazione: 20%.

Articolo 6
INCARICHI INTERI O PARZIALI

1. Posto con coefficiente pari a 100 l'espletamento dei tre livelli di progettazione, il compenso incentivante per la redazione di progetti sarà determinato in ragione delle seguenti percentuali riferite ai singoli livelli progettuali, nonché dell'effettivo coinvolgimento del personale interno alla redazione del progetto con incarichi congiunti a tecnici esterni.
2. Progettazioni redatte interamente dal personale interno:

a) progetto preliminare	25%;
b) progetto definitivo	50%;
c) progetto esecutivo	20%;
d) progetto strutture, impianti, rel. geotecniche, ecc.	2,5%;
e) piano di sicurezza	2,5%;
Totale	100%.

(percentuale dell'incentivo attribuita al personale che ha partecipato alla progettazione).

Qualora il Responsabile del Procedimento ritenga necessario o strettamente opportuno, in relazione alla tipologia e/o alla dimensione del lavoro o dell'opera, unificare due o tre livelli di progettazione l'importo dell'incentivo viene attribuito per intero al 100%.
3. Qualora l'incarico di progettazione, di direzione lavori o di collaudo sia conferito ad un gruppo, l'importo dell'incentivo verrà determinato proporzionalmente all'impegno di ciascun componente in base all'effettiva partecipazione all'attività e del contributo effettivamente prestato secondo criteri di responsabilità, impegno e professionalità valutato dal responsabile del Settore.
4. Qualora alcune parti o livelli di progettazione o consulenze su specifiche problematiche vengano affidate all'esterno, l'importo dell'incentivo verrà determinato in misura proporzionale all'impegno del personale interno valutato dal Funzionario responsabile del settore competente. La quota dell'incentivo non corrisposta al personale interno entra a far parte delle economie di spesa.
5. Nell'ipotesi di mancanza di collaboratori tecnici e/o di collaboratori non tecnici, le relative somme vanno ripartite in parti uguali a favore del personale del Settore che ha operato per lo specifico progetto.
6. Qualora il Responsabile del procedimento coincida con il progettista, il direttore dei lavori o il coordinatore della sicurezza, le singole quote di competenza sono cumulate.
7. Sono escluse dall'incentivazione disciplinata dal presente Regolamento e, pertanto, non devono essere portate in detrazione nella determinazione dell'incentivo, qualora svolte esternamente, le seguenti prestazioni, che sono quindi a carico dell'Ente: studi ed indagini di natura specialistica, indagini geologiche, sondaggi, pratiche catastali e

patrimoniali, rilievi topografici ed architettonici, studi specialistici e particolari propedeutici al progetto (valutazioni ambientali, analisi di laboratorio, ecc.).

Articolo 7

TERMINI PER LE PRESTAZIONI

1. Nel provvedimento del Responsabile del Settore di conferimento dell'incarico devono essere indicati, su proposta del responsabile del procedimento, i termini entro i quali devono essere eseguite le prestazioni, eventualmente suddivisi in relazione ai singoli livelli di progetto: i termini per la progettazione decorrono dalla data di comunicazione ai progettisti del provvedimento di conferimento dell'incarico; i termini per la direzione dei lavori coincidono con il tempo utile contrattuale assegnato all'impresa per l'esecuzione dei lavori; i termini per il collaudo/regolare esecuzione coincidono con quelli previsti dalle norme e/o dal capitolato speciale d'appalto.
2. Il responsabile del procedimento cura la tempestiva attivazione dei soggetti e delle strutture interessati all'esecuzione delle prestazioni.
3. In ogni, laddove le figure dovessero essere coincidenti, le attività di controllo vengono svolte dal Responsabile del Personale.

Articolo 8

PENALITA' PER ERRORI OD OMISSIONI PROGETTUALI

1. Qualora, durante l'esecuzione di lavori relativi a progetti esecutivi redatti dal personale interno, insorga la necessità di apportare varianti in corso d'opera per le ragioni indicate dall'art. 132 comma 1 lettera e) del codice, al responsabile del procedimento nonché ai sottoscrittori del progetto non è corrisposto alcun incentivo; ove già corrisposto, l'ente procederà al recupero delle somme erogate.
2. Qualora si verificassero incrementi dei tempi contrattuali nell'esecuzione dei lavori, per fatti imputabili al personale incaricato della direzione lavori e/o del coordinamento sicurezza in fase di esecuzione, con provvedimento del Responsabile del Settore verrà applicata una penale di riduzione dell'incentivo della prestazione parziale ritenuta responsabile fino ad un massimo del 0,5%.
3. Ai fini dell'applicazione del comma 2 del presente articolo, non sono computati nel termine di esecuzione dei lavori i tempi conseguenti a sospensioni per accadimenti previsti dagli articoli 158 e 159 del D.P.R. 5 ottobre 2010, n. 207 e dall'articolo 132, comma 1 lettere a), b), c), d) e comma 3 secondo periodo, del codice, così come non sono computati gli incrementi dei costi derivanti da perizie di variante suppletive redatte in applicazione dell'articolo 132, comma 1, lettere a), b), c) e d) e comma 3 secondo periodo, del codice.

Articolo 9

PAGAMENTO DEL COMPENSO

1. La liquidazione dell'incentivo è disposta dal Responsabile del Settore competente, previo accertamento positivo dell'attività svolta dall'interessato. Qualora si verificasse coincidenza tra le parti, la liquidazione va effettuata a cura del Segretario Comunale.
2. Gli incentivi complessivamente corrisposti nel corso dell'anno al singolo dipendente, anche da diverse amministrazioni, non possono superare l'importo del 50% del trattamento economico individuale complessivo annuo lordo.
3. La quantificazione e liquidazione del fondo sarà effettuata distintamente per ciascuna opera o lavoro.
4. Per le opere o i lavori pubblici, la liquidazione del fondo avverrà:
 - relativamente alla quota spettante al progettista ed ai collaboratori nella fase di progettazione: entro trenta giorni dalla data della delibera che approva il progetto esecutivo dell'opera pubblica;
 - relativamente alla quota spettante al direttore dei lavori, al collaudatore ed ai collaboratori nella fase di esecuzione: entro trenta giorni dalla data del collaudo o di regolare esecuzione dell'opera o lavoro pubblico;
 - relativamente alla quota spettante al responsabile del procedimento e responsabile dei lavori:
 - o il 50% entro i termini spettanti al progettista a completamento della fase esecutiva;
 - o il rimanente 50% a saldo entro i termini spettanti al direttore dei lavori e al collaudatore precedentemente stabiliti.

Articolo 10

PROPRIETÀ DEI PROGETTI

I progetti elaborati dal personale interno restano di proprietà piena ed esclusiva dell'Amministrazione Comunale, la quale potrà farvi apportare tutte le modifiche o varianti ritenute opportune e necessarie nel rispetto delle leggi vigenti

Articolo 11

ORARIO DI LAVORO E SPESE ACCESSORIE

Le attività interne disciplinate dal presente regolamento vengono di norma, espletate durante il normale orario di lavoro e le spese necessarie per la produzione e l'esecuzione degli elaborati (rilievi, digitalizzazione, copie, ecc), rientrano nelle normali spese di funzionamento degli uffici, sia per quanto riguarda il consumo dei materiali e l'utilizzo delle attrezzature, coperte con il restante 20% delle risorse finanziarie del fondo.

Articolo 12

DISPOSIZIONI TRANSITORIE E FINALI

1. Il presente Regolamento si applica per le opere pubbliche o lavori, la cui progettazione sia stata approvata successivamente al 18/08/2014, data di entrata in vigore degli artt. 13 e 13 bis della L. 114/14. Gli incentivi già maturati alla data del 18/08/2014 saranno erogati secondo la disciplina previgente.

2. Per quanto non previsto dal presente regolamento si rimanda al Codice e al Regolamento di cui al D.P.R. 5 ottobre 2010, n. 207.
3. Alla data di approvazione del presente regolamento è abrogato il regolamento vigente approvato con deliberazione di Consiglio Comunale n. ____ del_____.